

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2023, n. 700

**PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALL'ORGANISMO PARITETICO PER L'INNOVAZIONE DEL COMPARTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, LETTERA D) DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021.**

L'Assessore al Personale e Organizzazione Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla titolare della P.O. "Contrattazione e Relazioni Sindacali" confermata dal dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione e dal dirigente della Sezione Personale, riferisce quanto segue.

**Visti:**

- la deliberazione della Giunta Regionale del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della *"Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 07 marzo 2022, n. 302 recante *"Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 27 marzo 2023, n. 383 concernente *"Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Presa d'atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale"*;
- l'articolo 6, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 12 dicembre 2022, n. 1850 avente ad oggetto la *"Costituzione dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione ai sensi dell'articolo 6, del CCNL del personale del comparto Funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022"*.

**Premesso che:**

- in attuazione dell'articolo 6 del CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022, la Regione Puglia ha istituito l'Organismo Paritetico per l'Innovazione per il personale del Comparto con deliberazione della Giunta Regionale del 12 dicembre 2022, n. 1850;
- ai sensi dell'articolo 6, lettera d) del predetto CCNL Funzioni locali l'Organismo Paritetico per l'Innovazione deve adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

**Dato atto che:**

- in data 27 aprile 2023, l'Organismo Paritetico per l'Innovazione per il personale del Comparto ha trasmesso alla Sezione Personale il proprio Regolamento di funzionamento adottato in data 26 aprile 2023.

Per quanto innanzi riportato, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla formale presa d'atto del Regolamento di funzionamento adottato dall'Organismo paritetico per l'innovazione per il personale del Comparto ai sensi dell'articolo 6, lettera d) del CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022.

**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto*
- indiretto*
- neutro*

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e dell'articolo 6 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022.

L'Assessore relatore, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto del Regolamento di funzionamento dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione del personale del comparto che è allegato *sub A*) al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento a tutte le Strutture regionali;
3. di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento al CUG, alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto e alla RSU;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento è predisposto da:

Responsabile E.Q. "Contrattazione e Relazioni sindacali"

Dott.ssa Rita De Pace

Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione

Dott. Pietro Lucca

Dirigente della Sezione Personale

Dott. Nicola Paladino

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Dott. Ciro Giuseppe Imperio

L'Assessore al Personale e Organizzazione

Giovanni Francesco Stea

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Personale e Organizzazione;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto del Regolamento di funzionamento dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione del personale del comparto che è allegato *sub A*) al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento a tutte le Strutture regionali;
3. di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento al CUG, alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto e alla RSU;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

**Il Segretario Generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

RAFFAELE PIEMONTESE

ALLEGATO A

**L'ORGANISMO PARITETICO PER L'INNOVAZIONE  
PERSONALE DEL COMPARTO**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’Organismo paritetico per l’Innovazione (OPI), chiamato a realizzare una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Amministrazione;

CONSIDERATO il ruolo, le materie e i temi su cui l’OPI può attivare relazioni aperte e collaborative;

TENUTO CONTO della funzione propositiva nei confronti dell’Amministrazione e delle parti sindacali sugli argomenti su indicati e sulle materie di competenza della contrattazione integrativa;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 12 dicembre 2022, n. 1850 avente ad oggetto la costituzione dell’Organismo paritetico per l’Innovazione del personale del comparto;

VISTO l’articolo 6, comma 3, lett. d) del suddetto CCNL Funzioni locali secondo cui l’OPI adotta un regolamento che ne disciplina il funzionamento;

**adotta  
il seguente Regolamento**

**REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO PARITETICO PER L’INNOVAZIONE****ART. 1****Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell’Organismo paritetico per l’Innovazione (di seguito OPI) istituito ai sensi della vigente normativa contrattuale al fine di realizzare una modalità relazionale che assicuri il coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Amministrazione.

**ART. 2****Compiti**

1. L’OPI, nell’ambito delle attività proprie della Regione Puglia, esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dalla vigente normativa contrattuale. In particolare, l’OPI:

a) elabora proposte progettuali su attività che hanno un impatto sull’organizzazione e che presentano carattere innovativo, finalizzate al miglioramento dei servizi, alla promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo – anche con riferimento alle

## ALLEGATO A

politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – e, all’esito positivo dell’analisi di fattibilità, le trasmette alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’Amministrazione;

b) esamina le proposte di progetti e programmi formulate dall’Amministrazione, dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL o da gruppi di lavoratori, che presentino una dimensione progettuale, sperimentale e complessa per modalità e tempi di attuazione, di carattere organizzativo, pronunciandosi sulla loro fattibilità e comunicandone gli esiti ai soggetti proponenti;

c) svolge analisi, indagini e studi e, in relazione ai dati ricevuti sulle assenze del personale, può proporre, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 70 del CCNL Funzioni locali triennio 2016-2018, misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento per disincentivare elevati tassi di assenza;

d) redige un report annuale sulle proprie attività.

2. L’OPI si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, ogni qualvolta l’Amministrazione o i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL manifestino un’intenzione di progettualità organizzativa, innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale.

**ART. 3****Composizione**

1. L’OPI ha composizione paritetica ed è assicurata, se possibile, la presenza paritaria di entrambi i generi.

In particolare, l’Organismo è composto da:

- un/una componente designato/a da ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL;
- un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione.

2. I componenti supplenti eventualmente designati partecipano con diritto di voto alle riunioni dell’OPI in caso di assenza o impedimento dei titolari. Gli stessi possono partecipare alle sedute anche in presenza dei titolari, ma senza diritto di voto.

I componenti supplenti possono altresì partecipare a pieno titolo ad eventuali gruppi di lavoro.

**ART. 4****Durata in carica e cessazione dell’incarico**

1. L’OPI ha durata triennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo Organismo.

2. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

3. Ciascun componente dell’OPI cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- cessazione del rapporto di lavoro per i componenti di parte pubblica e revoca dell’incarico sindacale per i componenti di parte sindacale;
- decadenza, in caso di assenza senza giustificato motivo ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive;

## ALLEGATO A

- dimissioni volontarie motivate, presentate all'OPI e all'Amministrazione o alle organizzazioni sindacali, di cui l'Organismo prende atto alla prima seduta utile.

4. Il componente cessato dalla carica per una delle ragioni sopra indicate è sostituito con le medesime modalità previste per la nomina dell'Organismo; nelle more, quest'ultimo opera in composizione ridotta.

**ART. 5****Nomina e compiti del Presidente**

1. L'OPI provvede alla nomina di un Presidente che lo rappresenti, coordini e garantisca il regolare svolgimento delle attività di competenza e che si relazioni all'Amministrazione.

2. Il Presidente è nominato per un triennio tra i componenti effettivi dell'OPI che decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Con le medesime modalità, l'OPI può nominare un Vice Presidente.

3. Spetta al Presidente:

- individuare uno o più componenti con funzioni di segreteria;
- valutare l'opportunità di istituire gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifici compiti;
- disporre la convocazione delle riunioni, stabilendo il relativo ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti;
- assicurare i rapporti con l'Amministrazione anche attraverso la comunicazione delle iniziative poste in essere dall'OPI o dei progetti e programmi proposti all'OPI;
- trasmettere all'Amministrazione le richieste di dati e di documenti relativi alle materie oggetto di informazione di cui al comma 2 del successivo articolo 10;
- vigilare sul rispetto delle deliberazioni assunte dall'Organismo.

**ART. 6****Compiti della Segreteria**

1. I componenti individuati con funzioni di segreteria provvedono a:

- inviare la convocazione delle riunioni a mezzo posta elettronica ai componenti effettivi e supplenti unitamente all'eventuale materiale relativo all'ordine del giorno;
- redigere il verbale di ogni seduta, precisando, in caso di deliberazioni, il numero dei presenti, il numero dei votanti e quello degli eventuali astenuti e curare la relativa trasmissione a tutti i componenti dell'Organismo, sia titolari che supplenti;
- assicurare la tenuta di tutta la documentazione riguardante l'Organismo.

**ART. 7****Compiti dei componenti**

1. I componenti dell'OPI:

- partecipano alle sedute e comunicano tempestivamente alla Segreteria e al proprio supplente, possibilmente entro 2 (due) giorni dal ricevimento della convocazione ordinaria, gli eventuali impedimenti alla partecipazione;
- partecipano ai gruppi di lavoro, eventualmente costituiti;

ALLEGATO A

- segnalano specifici argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

**ART. 8****Modalità di funzionamento**

1. L'OPI si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta vengano presentati dall'Amministrazione, dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL o da gruppi di lavoratori progetti e programmi che rientrano nella competenza del medesimo Organismo ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento.

La convocazione è effettuata almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per la riunione.

2. Il Presidente convoca l'OPI in via straordinaria qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento di attività urgenti, per l'adozione di particolari iniziative in cui l'Organismo è coinvolto o laddove ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti effettivi.

In tal caso, la convocazione è effettuata almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la riunione, corredata della eventuale documentazione da esaminare in fase di seduta.

3. Il Presidente convoca l'OPI altresì laddove ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti effettivi.

4. Le riunioni si svolgono, di norma, durante l'orario di lavoro e, ai fini della loro validità, occorre la presenza della metà più uno del numero dei componenti effettivi.

In via preliminare, il Presidente verifica le presenze e, laddove accerti che non sussiste il numero legale, dichiara invalida la seduta. In presenza del numero legale, si procede all'approvazione dell'ordine del giorno, alla trattazione degli argomenti ivi indicati e alle eventuali votazioni ai fini della decisione.

5. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice del numero dei componenti dell'OPI, con voto palese. Le deliberazioni approvate sono inoltrate all'Amministrazione anche per gli eventuali successivi adempimenti di competenza.

6. In relazione ad ogni seduta, il Segretario redige il verbale in forma sintetica, riportando l'indicazione dei presenti, l'ordine del giorno, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e, se richiesto, le eventuali posizioni difformi o dichiarazioni espresse dai partecipanti.

Il predetto verbale si intende approvato qualora non pervengano osservazioni da parte dei componenti entro 5 (cinque) giorni successivi al relativo invio. Qualora il Presidente ritenga che le osservazioni presentate necessitino di approvazione da parte dell'Organismo, ne dispone la convocazione entro i successivi 30 (trenta) giorni, o comunque entro 5 (cinque) giorni qualora ricorrano motivi di urgenza.

7. Al fine di svolgere attività di informazione e di comunicazione, l'OPI provvede all'attivazione di una casella di posta elettronica dedicata.

ALLEGATO A

**ART. 9****Gruppi di lavoro**

1. Ai fini dello svolgimento di specifici compiti e della realizzazione di particolari obiettivi, il Presidente può creare all'interno dell'Organismo gruppi di lavoro, designando il relativo responsabile con funzioni di relatore.

**ART. 10****Rapporti con l'Amministrazione**

1. L'OPI collabora con l'Amministrazione in modo da assicurare il costante e reciproco aggiornamento sui temi di propria competenza.

2. L'OPI può richiedere, per il tramite del Presidente, con cadenza semestrale, in quanto oggetto di informazione, i dati e i documenti inerenti alle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, al monitoraggio sull'utilizzo della Banca delle ore, all'utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a tempo determinato, alle assenze di personale nonché all'affidamento a soggetti terzi di attività dell'ente in assenza di trasferimento del personale.

3. L'OPI trasmette le proprie informazioni, pareri e progetti alle parti della contrattazione collettiva integrativa.

**ART. 11****Collaborazioni**

1. Su richiesta del Presidente è possibile la convocazione di sedute di lavoro congiunto con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Regione Puglia ai fini della trattazione di questioni e dell'esame di proposte afferenti alle politiche formative, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla prevenzione dello stress lavorativo correlato e fenomeni di burn out nonché per ogni altra questione di cui consideri necessaria una trattazione congiunta.

2. L'OPI, inoltre, può:

- promuovere incontri con gruppi di lavoro, singoli dipendenti, organi di vertice dell'Amministrazione ed esperti esterni all'Organismo;
- avvalersi dell'apporto di uffici dell'Amministrazione;
- promuovere indagini, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati aventi finalità analoghe;
- attivarsi per convocare sedute di lavoro congiunte con altri Organismi Paritetici e/o raccordarsi con altri soggetti esterni, nazionali e internazionali.

**ART. 12****Trattamento dei dati personali – Obbligo di riservatezza**

1. Le informazioni e i documenti assunti dall'Organismo nell'esercizio delle sue funzioni devono essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A

**ART. 13****Validità e modifiche del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta del numero dei componenti aventi diritto al voto.
2. Il presente Regolamento è recepito con apposita deliberazione della Giunta Regionale ed entra in vigore il giorno successivo all'adozione della predetta deliberazione.
3. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta di uno o più componenti. Eventuali modifiche sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2.



Nicola Paladino  
12.05.2023  
09:49:11  
GMT+01:00